

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022
Oggetto	Riesame AIA Recter
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3349 del 22/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16332/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Recter S.r.l. - Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69”, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i “Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, gli articoli n° 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, n° 29-sexies “Autorizzazione Integrata Ambientale” e n° 29-octies “Rinnovo e riesame”.

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147³ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell’Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all’individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 *“Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *“Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015”*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l’adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia–Romagna, in ottemperanza all’articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’azienda Recter s.r.l., per l’installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l’istanza⁴ di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁵ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall’azienda Recter s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) in data 15/07/2021, relativa all’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell’installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO), via Laguna n° 27/A.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore dello stoccaggio e trattamento di rifiuti, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁶ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁴ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/111738 del 16/07/2021;

⁵ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 347 del 09/12/2021 periodico (Parte Seconda);
- in data 14/12/2021 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁷, in modalità di video collegamento per le misure di restrizione in seguito all'emergenza sanitaria da Covid19, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 15/12/2021 è stata trasmessa la richiesta⁸ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 15/03/2022 l'azienda Recter s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta;
- in data 30/05/2022 è stato trasmesso¹⁰ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'azienda ha inviato¹¹ in data 10/06/2022.

Dato atto, inoltre che:

- contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto¹² alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, relative ai seguenti progetti:
 - rimodulazione dei quantitativi rifiuti conferibili in impianto, fermo restando il quantitativo complessivo pari a 150.000 t/anno;
 - introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto;
 - introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout e riorganizzazione degli spazi interni e delle reti idriche di servizio;
 - richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni contenute nell'AIA.

⁷ Convocata con nota PG/2021/183185 del 25/11/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/191858 del 14/12/2021;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2021/192420 del 15/12/2021;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/42680 del 15/03/2022;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2022/90092 del 30/05/2022;

¹¹ Assunte agli atti con protocollo PG/2022/97784 del 13/06/2022;

¹² Nota assunta agli atti con protocollo PG/2021/172862 del 10/11/2021;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹³ della Conferenza dei Servizi del 17/06/2022, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Visto il parere¹⁴ favorevole del Comune di Imola (BO), reso, in particolare, per gli aspetti edilizi, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni e richieste in esso stabilite.

Visto la nota¹⁵ dell'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, allegata al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite.

Visto il parere¹⁶ favorevole allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite.

Visto il parere¹⁷ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

¹³ Convocata con nota PG/2022/95251 del 08/06/2022 e verbalizzata con PG/2022/101880 del 20/06/2022;

¹⁴ Protocollo del Comune di Imola (BO) n° 0022136 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103536 del 22/06/2022;

¹⁵ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/99710 del 16/06/2022;

¹⁶ Protocollo Hera S.p.A. - Direzione Acqua n° 0057382/22 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103044 del 22/06/2022;

¹⁷ Agli atti con protocollo PG/2022/101411 del 20/06/2022;

Determina

1. di approvare, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzatorio e, in particolare, nell'Allegato I-Condizioni di AIA, gli interventi di Modifica non sostanziale richiesti dall'azienda Recter s.r.l. S.p.A. e relativi a:

- rimodulazione dei quantitativi rifiuti conferibili in impianto, fermo restando il quantitativo complessivo pari a 150.000 t/anno;
- introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto;
- introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout e riorganizzazione degli spazi interni e delle reti idriche di servizio, **nel rispetto dei parametri di capacità edilizia e distanze prescritti dalle norme della Scheda di RUE "N48" e in generale nel rispetto di quanto stabilito dal parere del Comune di Imola in merito;**
- richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni contenute nell'AIA.

Si **dà atto che** sono state **ottemperate le condizioni ambientali** stabilite nell'atto conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia- Romagna n° 669 del 16/01/2019, per le quali, il Gestore ha fornito le proprie risposte nell'ambito della documentazione presentata con l'istanza di Riesame dell'AIA.

2. di rilasciare all'azienda Recter s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
	P.G. n° 83504 del 25/05/2012	
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	Conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle diverse operazioni di recupero effettuate in impianto (R3, R5, R12, R13) e svolgimento dell'operazione R5 su codici EER già autorizzati
	P.G. n° 28107 del 25/02/2014	
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento del quantitativo massimo di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa da sottoporre alle operazioni di recupero R5, passando da 35.000 t/anno a 70.000 t/anno; - incremento del quantitativo massimo di rifiuti a matrice ligneo-cellulosica da sottoporre alle operazioni di recupero R3, passando da 3.000 t/anno a 20.000 t/anno; - conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre a operazioni di recupero R3, R12, R13; - utilizzo delle zone di stoccaggio rifiuti identificate con C e D per lo stoccaggio di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa che, di norma, sono stoccati nella zona A.
	P.G. n° 28107 del 25/02/2014	
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero (R3) per la produzione di materia prima secondaria (combustibile), dagli attuali 20.000 t/a a 40.000 t/a, senza modificare la capacità ricettiva complessiva dell'impianto pari a 120.000 t/a
	DET-AMB-2017-4139 del 02/08/2017	
4^ Modifica d'ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Modifiche d'ufficio a seguito della visita ispettiva effettuata da ARPAE nel 2016 relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - installazione di un nuovo contatore a servizio dello scarico delle acque reflue S1, in relazione alla mancata funzionalità del contatore magnetico esistente; - modifiche all'attività di monitoraggio degli scarichi idrici S1 e S2, essendo stata più volte riscontrata l'effettiva difficoltà nell'effettuazione dell'attività di campionamento in quanto legata alle condizioni meteorologiche.
	DET-AMB-2017-5213 del 29/09/2017 successivamente rettificata con DET-AMB-2017-6306 del 24/11/2017	
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero R3 da 40.000 t/a a 50.000 t/a; - richiesta di precisare che le operazioni di messa in riserva R13 delle linee 1, 2, 3 e 4 sono sempre propedeutiche alle operazioni di recupero R3, R5 e/o R12.
	DET-AMB-2018-3525 del 10/07/2018	

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 6.395 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.
Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **5.382,50 €** e, pertanto, al Gestore **spetta il rimborso delle spese istruttorie** versate in eccedenza **per un importo pari a 1.012,50 €**.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**

11. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
12. **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Sono fatte salve eventuali proroghe a tale termine, concesse su richiesta motivata.
Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.).
13. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
14. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE - APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 9 pagine e da n° 6 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Recter s.r.l.,

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions - Recter s.r.l.,

ALLEGATO III: Schede End of Waste - Recter s.r.l.,

ALLEGATO IV: Parere del Comune di Imola (BO) per Recter s.r.l.,

ALLEGATO V: Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura per Recter s.r.l.,

ALLEGATO VI: Nota dell’Azienda USL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica per Recter s.r.l..

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)¹⁸

¹⁸Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.